Provincia di Novara

Stazione Unica Appaltante per il Comune di Bellinzago Novarese

DISCIPLINARE DI GARA

ID 12/2018. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE' PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA' CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D.LGS 50/2016 PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. CIG 741725721C . CUPJ13G15000710005

Premesse:

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Novara - Stazione Unica Appaltante per il Comune di Bellinzago Novarese (di seguito denominata Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento in Concessione ai sensi dell'art. 164 e ss del Codice dell'attività di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, nonche' per la relativa fornitura di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro complessita' con l'opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all'ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell'inquinamento luminoso, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente: http://www.comune.bellinzago.no.it/, sul sito della Provincia di Novara www.provincia.novara.it, sul sito dell'Osservatorio regionale Opere Pubbliche e su un quotidiano locale e su uno nazionale.

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica con la corresponsione degli oneri d'energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, o distributore.

L'Amministrazione comunale procede all'affidamento della concessione del servizio di cui sopra ponendo a base di gara, progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui si indicano gli estremi della validazione del progetto: relazione di verifica e validazione del progetto di fattibilità effettuata dal responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 44 e ss DPR 207/2010 in data 29 luglio 2016

La progettazione è stata svolta in modo unitario, per l'intera prestazione nel suo insieme, in quanto la suddivisione in lotti richiederebbe un ulteriore, ed antieconomica, attività di rivisitazione della progettazione in progetti parziali e distinti.

Ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, si precisa che l'oggetto principale della Concessione si connota come appalto di servizi intendendosi che l'esecuzione di lavori sono accessori rispetto alla fornitura dei servizi.

Le condizioni contrattuali, la specificazione e le caratteristiche del servizio e della gestione, sono meglio specificati nel capitolato speciale e prestazionale e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall'art.52 del Codice nonché dal D.Lgs 82/2005.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto dell'art. 58 del Codice.

E' possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica e amministrativa sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica entro il: **23/04//2018**

bandi@provincia.novara..it.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Per i quesiti di natura tecnica, l'Amministrazione si riserva di definire le risposte a seguito di consultazione del committente

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/bandi-gara/visualizza-bandi-stazione.php

Glossario e definizioni

a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

b) "Codice", il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) "operatore economico", una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

d) "concessionario", un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

e) "offerente", l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

f) "contratti" o "contratti pubblici", i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

g) "concessione di servizi", un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

h) "concessione di lavori", un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

i) "rischio operativo", il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

j) "rischio di costruzione", il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non. rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

k) "rischio di disponibilità", il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

l) "rischio di domanda", il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

m) "contratto di partenariato pubblico privato", il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.

n) "equilibrio economico e finanziario", la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

**

1 – OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Formano oggetto della concessione le attività connesse al servizio di GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE' PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA' CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO meglio indicati ed elencati nel Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione.

Categorie CPV:

Principale:	50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
Complementari	50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica;
	50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
	71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici
	65300000-9 Erogazione di energia elettrica

Tali prestazioni sono descritte e dettagliate nel predetto Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione a cui si rimanda integralmente. Tutte le prestazioni sono subappaltabili ai sensi dell'art. 105 del Codice.

La durata del servizio, sarà pari a **20 (venti) anni** a decorrere dalla "data di inizio attività", indicata in un apposito verbale di inizio delle attività. Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace salvo che ricorrano le condizioni d'urgenza previste dall'art. 32 comma 8 del Codice.

Il valore della concessione stimato dall'amministrazione aggiudicatrice con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto al netto dell'IVA quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie da tali lavori, è pari ad **euro 3.972.715,13** oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo annuale della concessione in relazione alla durata prevista del servizio **(20 anni)** ed in base al quale dovrà essere presentata l'offerta, ammonta ad **euro 198.635,76** oltre I.V.A., ripartito nei seguenti componenti:

1. **euro 37.350,00** per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.;
2. **euro 56.989,00** per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie, oltre I.V.A.,
3. **euro 42.200,00** per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori;
4. **euro 59.956,76** per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.;
5. **euro 600,00** per oneri della sicurezza connessi ai servizi, non soggetti a ribasso;
6. **euro** 1.540,00 per oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro 145.000,00 sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del direttore 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017).

Lo sconto unico incondizionato offerto (punto A dell'offerta economica di cui al Modello n.6 – Offerta economica), verrà applicato ai singoli componenti del canone sopra riportati, ad esclusione dei componenti non soggetti a ribasso.

L'appalto è finanziato con mezzi a carico del concessionario il quale dovrà provvedere alla gestione degli impianti, con proprio personale, per tutta la durata della concessione, ai fini dell'ottimale funzionamento del complesso degli impianti e dei singoli componenti, in condizioni di equilibrio economico finanziario, con l'assunzione dei relativi rischi ed oneri, in aderenza alle prescrizioni del capitolato speciale e prestazionale, contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Nei prezzi sono altresì inclusi gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi o nascenti dal Contratto, fatta eccezione per l'IVA.

L'equilibrio economico finanziario dovrà risultare ed essere dimostrato dalla produzione di idoneo piano economico/finanziario tenuto conto delle indicazioni desumibili dal progetto definitivo redatto dall'offerente.

Al termine dei 20 anni, tutti gli investimenti realizzati nel corso della concessione, saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune di Bellinzago Novarese .

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Sono nulle e non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

**

2 - CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

A) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui alle definizioni. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare costituisce motivo di esclusione, da farsi valere in qualunque momento della procedura:

1 La condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,

n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In relazione ai motivi di esclusione di cui al punto 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80 commi 7, 8, 9 e 10 del Codice.

2 Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3 Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4 Sono esclusi gli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un loro subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) sussistano gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) sussistano gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5 Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

C) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA TECNICHE PROFESSIONALI (ART.83 DEL CODICE)

1. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

2. Almeno n.2 (due) referenze bancarie, in copia conforme all'originale, da cui risulti la capacità del Concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dall'Appalto in argomento, a pena d'esclusione

Gli operatori economici devono inoltre dimostrare:

3. Di avere conseguito un fatturato complessivo annuo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 2.340.000,00 (duemilionitrecentoquarantamila/00 euro).;

4. Di avere un fatturato annuo minimo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 1.560.000,00 (unmilionecinquecentosessantamila/00 euro). In considerazione del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle attività oggetto di contratto e della struttura complessa

ed unitaria delle prestazioni considerate, il fatturato minimo nel settore di attività oggetto di contratto, deve ritenersi riferito ai "servizi di gestione impianti illuminazione pubblica inclusa fornitura di energia elettrica";

5. L'esecuzione, negli ultimi cinque anni, di servizi nelle categorie oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando;

6. Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, qualificazione di cui all'art. 60 del D.P.R. 207/2010, per prestazioni di progettazione e costruzione, nella categoria OG10 classifica IV, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata.

7. Essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008.

8. Il progettista illuminotecnico esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere ai sensi dell'art. 34 del Codice i seguenti requisiti previsti nel DM 23/12/2013, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;

b) aver svolto per almeno 5 anni lavori di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

c) aver firmato come progettista (anche non principale) nei 5 anni precedenti almeno 2 progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da progettare;

d) non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI A+.

I requisiti di carattere economico e professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità della concessione, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi ad iniziative di Partenariato Pubblico Privato, nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo conto infine dei rischi specifici inerenti la gestione e la necessità di favorire la massima partecipazione. Si ritiene quindi di poter selezionare operatori economici dotati di capacità economiche professionali idonee a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione della durata della concessione delle peculiarità della gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da ultimo, con Deliberazione n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "passOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Attestazione Sopralluogo

L'offerta potrà essere formulata, nel termine fissato ai sensi dell'art. 79 del Codice, solo a seguito di una visita dei luoghi relativi alla gara, da attestarsi mediante il Modello Sopralluogo con il quale il concorrente, dichiara di aver effettuato il sopralluogo, previsto a pena di esclusione, effettuato dal legale rappresentante della società partecipante ovvero da un tecnico o dipendente all'uopo incaricato, alla presenza di un tecnico dell'amministrazione comunale, il quale ultimo conferma la dichiarazione della concorrente.

Al fine della effettuazione del sopralluogo il concorrente dovrà prendere contatto con gli uffici del responsabile del procedimento siti in Bellinzago Novarese, (geom. Cristiano Brusati tel 0321924734, geom. Massimo Ardizio tel. 0321 924733), entro e non oltre quindici giorni antecedenti il termine per la ricezione dell'offerta.

Modalità di presentazione della documentazione e irregolarità delle dichiarazioni

La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il Modello 1 allegato al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, in carta semplice.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul profilo committente e che il concorrente è tenuto a compilare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**

3 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve:

a) essere sigillato con modalità di chiusura ermetica con materiale plastico, come striscia incollata o ceralacca o piombo, e controfirmato sui lembi di chiusura tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

b) pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12,00 del giorno 02/05/2018** esclusivamente alla Provincia di Novara – Piazza Matteotti 1 – 28100 Novara.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano, direttamente o tramite corriere, il plico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dei giorni di lunedì e giovedì, presso la Segreteria Generale - Provincia di Novara – Piazza Matteotti, 1 – Novara.

Il personale addetto rilascerà a richiesta ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e nel caso di Raggruppamenti il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento e riportare la dicitura:

ID 12/2018. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSERVATIVA, NONCHE' PER LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE NELLA LORO COMPLESSITA' CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 180 D.LGS 50/2016 PER IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. CIG 741725721C . CUPJ13G15000710005 - Scadenza offerte 02/05/2018 - ore 12,00 – Non aprire

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste (non trasparenti) di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l'autenticità della chiusura originaria:

4 - la **Busta "A"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Documentazione amministrativa**" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la **domanda di partecipazione** ed i documenti di cui al successivo articolo 5.

5 - la **Busta "B"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta tecnica**", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l'offerta tecnica formulata secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 6.

6 - la **Busta "C"**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Offerta economica**", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l'offerta economica predisposta obbligatoriamente secondo il Modello 6 di cui al successivo articolo 7.

**

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5 – CONTENUTO DELLA BUSTA "A"

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati documenti:

A) **Domanda di partecipazione** secondo dichiarazione conforme al **Modello 1** del presente Disciplinare, in lingua italiana, resa anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona comunque dotata di adeguato potere di rappresentanza dell'Impresa stessa, con copia di valido documento d'identità del sottoscrittore;

B) Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice;

C) Dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del Codice;

D) Dimostrazione dell'avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla procedura di gara, del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

E) Dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 2 lett. C) n.2.

F) Attestazione di sopralluogo su **Modello Sopralluogo**;

G) PASSOE di cui alla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'AVCP;

H) Modello DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento UE 2016/7.

Nel dettaglio:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONI

Gli operatori economici interessati dovranno produrre, mediante l'apposito **Modello 1** le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione alla gara deve attestare il possesso dei requisiti generali e professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'ammissione ed in particolare:

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) e sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) che attestano e comprovano:

1. I dati anagrafici e di residenza del titolare (dell'impresa singola); dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, oltre che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (per altri tipi di società), dei medesimi soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 174 del Codice;

2. L'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice); nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

3. L'insussistenza delle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b- bis) c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice.

4. L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

5. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e dichiara che l'Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _____ e riporta le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE.

6. Di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

7. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

9. Che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.

10. Che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;

11. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

12. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

15. Di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria

16. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

17. Di accettare la condizione che la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che l'operatore economico versi in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, per atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura;

18. Di accettare la condizione che la stazione appaltante non autorizzerà subappalti nei confronti di imprese che hanno partecipato alla medesima gara;

19. Di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare, ogni comunicazione all'indirizzo di posta certificata indicata ogni comunicazione ivi inclusa l'eventuale richiesta di cui all'articolo 86 del Codice e le comunicazioni di cui all'art. 76 del medesimo Codice;

Sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziarie e capacità tecniche professionali:

20. Di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;

21. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, per le categorie OG10 e classifica IV, ovvero produzione dell'attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale;

22. Di avere conseguito un fatturato complessivo annuo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 2.340.000,00 (duemilionitrecentoquarantamila/00 euro);

23. Di avere un fatturato annuo minimo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad euro 1.560.000,00 (unmilionecinquecentosessantamila/00 euro);

24. Di aver eseguito, negli ultimi cinque anni, servizi nelle categorie oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando;

Dichiarazione del progettista esterno alla organizzazione

25. Di essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;

26. Aver svolto per almeno 5 anni lavori di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

27. Di aver firmato come progettista (anche non principale) nei 5 anni precedenti almeno 2 progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da progettare.

28. Di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti.

Ulteriori dichiarazioni:

29. Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

30 Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione, nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto, nonché nello schema di contratto;

31. Di avere giudicato i lavori e i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed economica adeguati ed i corrispettivi offerti per il servizio anche in relazione agli interventi di adeguamento nel loro complesso remunerativi;

32. Di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi e dei lavori;

33. Di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi in appalto e di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influenzare la determinazione dei prezzi nonché delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta;

34. Di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, del progetto di fattibilità tecnica ed economica previsto in sede di gara, e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;

35. Che l'offerta formulata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, per le misure di prevenzione e di emergenza prescritte nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore per il tempo e nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto e infine di tutte le condizioni contrattuali;

36. Di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

37 Di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

38. Nel caso di soggetti di cui all'art 45 comma 2 lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti, l'impegno a che in caso di aggiudicazione, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

39. In caso di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, costituiti o costituendi la parte del servizio che verrà eseguita ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice;

40. Di accettare che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

41. Di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010;

42. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; autorizzando il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall'art. 53 del Codice;

43) di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l'esecuzione del contratto.

**

Dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il **documento di gara unico europeo - DGUE** di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice.

Nonché

1) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

2) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.

**

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese, consorzio ordinario o di imprese aderenti al contratto di rete

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice le disposizioni inerenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

**

Avvalimento (art. 89 del Codice)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di avvalimento come sopra descritto, occorre allegare:

- Dichiarazione (**Modello 2**) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 85, 86 e 88 del Codice, con la quale attesta:

1. quali siano i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice;

2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

- Dichiarazione (**Modello 3**) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

1. le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale oggetto dell'avvalimento;
3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'Ente a fornire i propri requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

4 che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

**

B) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando e precisamente ad € 79.454,31 (settantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/31).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Novara ; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento a favore di Provincia di Novara presso Banca Popolare Soc. Coop – Novara Ag. 1 – Piazza Gramsci 3 -Novara - codice IBAN: IT90F0503410101000000089010 specificando che trattasi di "deposito provvisorio per procedura aperta relativa al servizio oggetto della gara". In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Provincia dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fidejussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni contenute nel seguente modello:
"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, sottoscrive nella sua qualità di _____ dell'Assicurazione/Istituto Bancario _____ con sede in _____ ,via _____, in forza di procura (o altro) in data _____, n. _____ di repertorio, Notaio Dott. _____.";

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ;

6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

7) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.;

**

C) DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE

Dovrà essere presentata, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**

D) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL SOPRALLUOGO

Attestazione (**Modello Sopralluogo**) con la quale la concorrente, dichiara di aver effettuato il sopralluogo, previsto a pena di esclusione, effettuato dal legale rappresentante della società partecipante ovvero da un tecnico o dipendente all'uopo incaricato, alla presenza di un tecnico dell'amministrazione comunale, il quale ultimo conferma la dichiarazione della concorrente.

**

6 – CONTENUTO DELLA BUSTA "B"

L' "**Offerta tecnica**" dovrà essere espressa e formulata secondo le indicazioni di seguito contenute (**Modello n.5**), senza omettere alcuno degli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i documenti componenti il "**Progetto Definitivo**" delle opere di adeguamento normativo, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, il quale dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

6.1 Relazione di rilievo con indicati:

6.1.1 le peculiarità ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse associate;

6.1.2 un censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali caratteristiche;

6.1.3 una analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticità rilevate e le non conformità legislative e normative;

6.2 Relazione descrittiva con indicati:

6.2.1 indicazioni riguardanti le proposte di adeguamento dell'impianto;

6.2.2 la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti dall'Amministrazione e contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica messo a gara, nonché gli eventuali miglioramenti di risparmio;

6.2.3 la descrizione della proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di gestione e manutenzione.

6.3 Relazione tecnica specialistica contenente:

6.3.1 una analisi dei rischi ai sensi dell'art. 7.4 della UNI 11248:2012 per ogni zona omogenea individuata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato e la conseguente valutazione della classe illuminotecnica, sia di progetto che di esercizio. Ogni valutazione deve essere compilata nel rispetto del succitato articolo.

6.3.2 ulteriori dichiarazioni del progettista sulla condizione di illuminazione sufficiente per ogni zona omogenea classificata in progetto o in esercizio ME6, come indicato dall'art. 7.4 della UNI 11248:2012;

6.3.3 calcoli illuminotecnici sia per le classi di progetto che di esercizio compatibili con il sistema di regolazione proposto e alla manutenzione effettuata sull'impianto (esplicitata attraverso un coefficiente di manutenzione che non potrà essere superiore a 0,80). I calcoli illuminotecnici per le strade con pavimentazione in asfalto dovranno utilizzare obbligatoriamente una classe di pavimentazione: C2, con coefficiente medio di luminanza pari a 0,07 mentre per strade in cemento dovranno utilizzare obbligatoriamente una classe di pavimentazione C1, con coefficiente medio di luminanza pari a 0,1.

6.3.4 per ogni zona omogenea e relativo calcolo illuminotecnico previsto nell'Art. 14.3.3 dovranno essere forniti i valori calcolati dei parametri fotometrici previsti nella categoria illuminotecnica di progetto e nella categoria illuminotecnica di esercizio, corredati dai valori di illuminamento calcolati negli stessi punti della griglia adottata nei calcoli e redatta secondo le specifiche della Norma UNI EN 13201-3. I valori calcolati saranno utilizzati per la verifica della qualità del servizio e per la **riduzione del canone di gestione in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali oggetto di contratto.**

6.3.5 calcolo puntuale dei consumi dell'impianto adeguato per ogni zona omogenea individuata, considerando la curva di regolazione applicata alla zona secondo le caratteristiche di cui al capitolo 16 del capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione. Il valore di consumo in riduzione dovrà essere corredato di tutti gli elementi utili (data sheet delle lampade a scarica utilizzate e/o data sheet del costruttore dell'apparecchio illuminante a led) atti a fornire adeguata giustificazione del valore di potenza lorda assorbita dall'impianto in regolazione, nel rispetto della classe illuminotecnica di esercizio prevista in riduzione;

6.3.6 calcolo complessivo dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno con la curva di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante;

6.3.7 elenco puntuale degli interventi su ogni quadro elettrico di alimentazione;

6.3.8 descrizione degli interventi di adeguamento dettagliati per ogni punto luce, sostegno e rete dorsale;

6.3.9 elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara;

6.3.10 una descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro elettrico di alimentazione;

6.3.11 Il piano di manutenzione (il quale dovrà dare conto del coefficiente di manutenzione utilizzato per i calcoli illuminotecnici).

6.4 Riepilogo dei risultati tecnici.

I risultati tecnici richiesti dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di gara. In particolare modo, per i valori di progetto, dovranno essere debitamente compilate e firmate le tabelle:

6.4.1 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

6.4.2 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO

6.4.3 SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

6.4.4 RIEPILOGO DELLE POTENZE INSTALLATE NELL'IMPIANTO ADEGUATO

6.4.5 RIEPILOGO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE ADOTTATI NELL'IMPIANTO ADEGUATO

6.5 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici componenti l'impianto.

6.6 Tabelle di adeguamento dei punti luce

che, con riferimento allo stato attuale, indichino per ogni punto luce almeno il quadro di alimentazione , il modello offerto di corpo illuminante, il tipo di lampada, la potenza effettiva della stessa, prima e dopo i lavori e l'indice IPEA calcolato secondo i CAM previsti nel DM del 23 dicembre 2013.

6.7 Elaborati grafici contenenti:

6.7.1 la posizione e il numero di identificazione di ciascun punto luce, evidenziando in modo chiaro i punti luce esistenti da quelli di nuova realizzazione;

6.7.2 il percorso previsto dei nuovi cavidotti interrati e delle nuove linee dorsali, evidenziando in modo chiaro le nuove linee dorsali interrate dalle nuove linee dorsali in cavo aereo;

6.7.2 i particolari costruttivi e d'installazione.

6.8 Piano degli orari di funzionamento degli impianti

per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali l'impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione.

6.9 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

6.10 Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri

(nella considerazione che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro 180 giorni, naturali e continui, dalla data del verbale di consegna dei lavori).

6.11 Computo metrico dei lavori suddiviso per zone omogenee.

6.12 Elenco dei prezzi unitari.

6.13 Computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per zone omogenee.

6.14 Quadro economico

comprensivo degli oneri di sicurezza, spese tecniche, allacciamenti, ecc.

A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - Offerta tecnica", non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all'interno della "Busta C - offerta economica", in particolare, l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico dovranno obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, essere contenuti nella busta C "offerta economica" e non inclusi nella busta B "offerta tecnica".

L'assenza di uno o più elaborati obbligatori costituenti il progetto definitivo costituirà motivo di non conformità dell'offerta alle prescrizioni del bando e comporterà la mancata valutazione dell'offerta tecnica.

Gli elaborati costituenti l'offerta tecnica dovranno essere timbrati e firmati da un legale rappresentante o da persona munita di adeguato potere rappresentativo dell'Impresa su tutte le pagine, con firma agevolmente leggibile e per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull'ultima pagina del documento.

Tutti i documenti relativi all'offerta tecnica dovranno inoltre essere timbrati e firmati da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale.

La documentazione dovrà essere presentata sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (CD-ROM) con file di tipo non modificabile. Ai fini contrattuali e della documentazione si farà comunque riferimento alla documentazione cartacea timbrata e firmata dal Concorrente.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o con l'impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero in Consorzio, l'offerta tecnica dovrà essere firmata:

1. Dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso, rispettivamente, di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o di Consorzi;

2. Dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito al momento della presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che:

Tutte le dichiarazioni (rese anche con termini tecnici o con formule matematiche o numeriche) espresse tramite la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali assunte dall'offerente nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri oltre specificati;

Nessun compenso spetta alle Imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Committente.

Le imprese partecipanti possono comunicare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. *a)* del Codice, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

**

OFFERTA ECONOMICA

7 – CONTENUTO DELLA BUSTA "C"

La busta "C" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo il **Modello 6"**, e dovrà riportare, a pena di esclusione tutti gli elementi in esso indicati.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

La revisione dei prezzi opererà sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione cui si rinvia integralmente.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale.

L'offerta economica dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, da un piano economico finanziario predisposto dall'operatore che attesti la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.

**

8 – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

La Commissione, che sarà nominata a termini dell'art. 77 del Codice, provvederà a tutte le operazioni di gara.

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo nella seduta pubblica del giorno 14/05/2018 alle ore 9 presso l'Ufficio SUA – Provincia di Novara - in Novara – Piazza Matteotti 1 .

La concessione verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, saranno escluse dalla gara le offerte condizionate, incomplete od espresse in modo indeterminato.

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, apre i plichi contenenti le offerta di ciascun concorrente e, dopo aver contrassegnato le tre buste contenute in ciascuno di essi, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "A - Documentazione amministrativa", procede a:

a) contrassegnare i documenti in esse contenuti;

b) verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni presentate, sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

d) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;

e) verificare che i concorrenti non versino in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, per atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e di cui all'art. 213 comma 10 del Codice.

La commissione giudicatrice richiede, poi, all'amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R . n. 445/2000 e s. m., con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione amministrativa". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'articolo 80 comma 12 del Codice alla segnalazione del fatto all' Autorità.

**

9 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

La Concessione verrà aggiudicata, a lotto unico, all'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè a favore dell'operatore che avrà ottenuto il punteggio più elevato in base alla somma dei punteggi attribuiti per i singoli parametri sotto specificati.

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, procederà alla individuazione dell'offerta migliore utilizzando il metodo aggregativo compensatore, descritto nelle Linee guida ANAC, documento di consultazione del 28/04/2016.

1) Offerta tecnica max Punti 70

2) Offerta economica max Punti 30

Per l'assegnazione dei punteggi, la Commissione Giudicatrice procederà così come segue.

**

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1. **punteggio valore tecnico architettonico ed ambientale del progetto** **43**
2. **punteggio valore piano gestionale** **27**

Il punteggio dell'offerta è attribuito da una Commissione nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione indicati nelle tabelle sottostanti.

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO	
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1 - Valore tecnico, architettonico ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione	**43**

1.1 - Rilievo ed analisi dell'impianto esistente	3
1.2 - Qualità, tecnica e completezza del progetto proposto	14
1.3 - Valore di potenza installata nella riqualifica	10
1.4 - Flessibilità della regolazione e possibilità di modifica livelli di regolazione e orari	6
1.5 - Caratteristiche costruttive e valore estetico delle opere e degli apparecchi illuminanti proposti	6
1.6 - Migliorie offerte in sede di gara	3
1.7 - Tempo di esecuzione degli interventi negli impianti di illuminazione	1

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA GESTIONALE	
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
2 - Valore del piano gestionale	**27**
2.1 - Organico messo a disposizione per il servizio dall'impresa	2
2.2 - Funzionalità ed organizzazione del call center	3
2.3 - Dotazioni, strumentazione ed attrezzature impiegate	4
2.4 - Misure di gestione ambientale adottate	4
2.5 - Qualità e completezza del piano di manutenzione	7
2.6 - Riduzione dei tempi di intervento manutentivi	3
2.7 - Sistema informatico e gestionale utilizzato e sistema cartografico	4

Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi di natura qualitativa è attribuito un coefficiente mediante il metodo del "confronto a coppie", sulla base di quanto indicato dalla Linea Guida n. 2 del 21/09/2016. Qualora il numero di offerte presentate sia inferiore a tre (quindi 1 o 2) si procederà con la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente attribuiti dai singoli commissari.

Precisamente, relativamente ai criteri di natura qualitativa, di cui ai criteri 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 e 2.7 che seguono i Punteggi dell'offerta sono determinati mediante il "confronto a coppie".

Relativamente al criterio di natura quantitativa di cui al criterio n 1.3 il coefficiente dell'offerta V(a) è determinato utilizzando la seguente formula:

Valore di riferimento di potenza lorda massima proposta in sede di gara Prif = 32 kW

Ra = Prif – PTLia = differenza tra il valore di potenza lorda massima proposta in sede di gara e il valore di potenza lorda dell'impianto offerto dal concorrente "a";

Rmin = Prif – PTLimin = differenza tra il valore di potenza lorda massima proposta in sede di gara e il valore di potenza lorda dell'impianto minima tra tutti i concorrenti;

Rmax = Prif – PTLimax = differenza tra il valore di potenza lorda massima proposta in sede di gara e il valore di potenza lorda dell'impianto massima tra tutti i concorrenti, escludendo quelli con PTLia > Prif.

Se PTLia > Prif allora V(a)i = 0

V(a)i = 1 – [(Ra – Rmin) / (Rmax – Rmin)]

Al termine delle valutazioni i coefficienti andranno riportati al fattore ponderale del criterio tecnico complessivo operando la c.d. riparametrazione o normalizzazione dei punteggi, attribuendo quindi alla migliore offerta tecnica il punteggio tecnico massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre offerte, così da non alterare il rapporto stabilito nel bando tra il peso dell'offerta tecnica rispetto alla offerta economica.

In ogni caso i concorrenti che, prima della riparametrazione, nella valutazione della parte tecnica di cui ai punti 1 e 2 non conseguiranno una valutazione complessiva pari ad almeno 39 punti saranno automaticamente esclusi dalle successive fasi di gara e non si procederà quindi all'apertura dell'offerta economica.

**

B) VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA:

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
3 - Sconto sui corrispettivi posti a base di gara	**30**
3.1 - Sconto unico incondizionato da applicare ai singoli componenti del canone soggetti a ribasso	28
3.2 - Sconto sul prezziario impianti elettrici DEI	2

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 30 punti.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione 3.1 il Valore di ciascuna offerta è determinato attraverso la seguente formula (c.d. quadratica) :

Vi = (Ri/Rmax)à

Dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

Rmax= miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti

à = coefficiente 0,5

**

Per riguarda l'elemento di valutazione 3.2, i coefficienti V(a)i sono determinati per interpolazione lineare fra il valore offerto dal concorrente "a" e il valore dell'offerta più conveniente utilizzando la seguente formula:

V(a)i = Ra /Rmax

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente "a"

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

**

C) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE OFFERTE

La graduatoria delle offerte, sulla base di quanto indicato dalla Linea Guida n. 2 del 21/09/2016, sarà determinata utilizzando il metodo aggregativo compensatore, utilizzando la seguente formula:

$Pi = \Sigma n [Wi * Vai]$

Pi = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, saranno distinti tra elementi quantitativi e qualitativi.

**

10 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la seguente procedura:

Il Responsabile unico di procedimento, con il supporto della commissione giudicatrice, procederà alla verifica di congruità per le offerte per le quali sia i punteggi relativi al prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dalle norme di gara.

Nel caso la migliore offerta risulti tale da non dover essere sottoposta a verifica, la Commissione procederà, nella stessa seduta pubblica, all'adozione della proposta di aggiudicazione in base della graduatoria.

Potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito; in tal caso all'esclusione provvederà la stazione unica appaltante

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile; in tal caso all'esclusione provvederà il committente.

**

11 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

11.1 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

11.2 In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

11.3 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, c. 1, del Codice.

  L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art.1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Nel dettaglio:

Garanzia definitiva a garanzia dell'esecuzione dei lavori

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica, così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.

Garanzia definitiva a garanzia dell'esecuzione dei servizi

La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione dei servizi, come disciplinata dall'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo annuale dei servizi, così come risulta dall'offerta dell'aggiudicatario.

- polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono occorrere nello svolgimento delle attività previste dal capitolato e di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali e che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori.

  La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.
  Le somme da assicurare sono le seguenti:
  Sezione A
  Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell'appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);
  Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila);
  Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila).
  Sezione B
  Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000 (cinquemilioni). Tale polizza deve:
  a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
  b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3);
  c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3),
  d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo 2.3)

- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

  Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

11.4 L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal committente per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti

motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

11.5 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su un quotidiano nazionale e uno locale, ammontanti presumibilmente ad euro 2.950,00.

11.6 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

**

12 – PUBBLICAZIONI

Il presente disciplinare di gara con gli allegati appresso descritti, il bando e il Capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione sono resi disponibili sul sito della Provincia di Novara e del Comune di Bellinzago Novarese.

Allegati al disciplinare di gara:

MOD. n.1 Domanda partecipazione;

MOD. n.2 Avvalimento – Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato;

MOD. n.3 Avvalimento – Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario;

MOD. n.4 Subappalto;

MOD. n.5 Offerta Tecnica:

tabelle allegate alla offerta tecnica:

14.4.1 riepilogo risultati illuminotecnici ottenuti per la categoria illuminotecnica di progetto;

14.4.2 riepilogo risultati illuminotecnici ottenuti per la categoria illuminotecnica di esercizio;

14.4.3 suddivisione potenze elettriche per quadro elettrico di alimentazione;

14.4.4 riepilogo delle potenze installate nell'impianto adeguato;

14.4.5 riepilogo dei sistemi di regolazione adottati nell'impianto adeguato;

MOD. n.6 Offerta Economica;

MOD. Sopralluogo.

MOD. Modello DUGE

Gli stessi vengono affissi, nella versione integrale, all'Albo Pretorio on line del Comune.

Vengono, altresì, pubblicati, sempre nella versione integrale, sul sito Internet ufficiale del Comune di Bellinzago Novarese

Il presente bando viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel sito dell'Osservatorio e pubblicato l'avviso sui quotidiani L'Azione e Corriere della Sera.

13 ALTRE INFORMAZIONI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della *Privacy*). Titolare del trattamento è la Provincia di Novara.

Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 53 del Codice.

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo ai sensi dell'art.120 D.Lgs 104/2010.

Novara, il 20/03/2018

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Maria Rosaria Colella)